

## ***Agenzia delle Entrate 2017 - 2019***

---

Nel corso degli anni l'Agenzia delle Entrate ha aumentato gli adempimenti a carico dei contribuenti soprattutto al fine di acquisire i dati con la maggior tempestività possibile.

Abbiamo quindi visto nascere, anni orsono, l'obbligo di inviare i dichiarativi (Dichiarazione IVA, Redditi, Modello 770...)

### **Nell'anno 2017:**

- L' art. 21-bis, DL n. 78/2010 prevede a decorrere l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** (mensili e trimestrali) per i soggetti passivi Iva. Il modello, denominato "*Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA*", va presentato all' Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato e permette all'Amministrazione finanziaria, nell'ottica di una politica collaborativa che loro definiscono "*Compliance*", di avere i dati del debito IVA in tempo quasi reale. Facciamo un esempio: un contribuente trimestrale liquida l'IVA del I trimestre e la deve pagare entro il 16/05; deve poi inviare telematicamente la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA entro il 31/05; il che vuol dire che in tale data l'Agenzia delle entrate è in grado di sapere se il tributo è stato pagato o meno. Nel caso in cui il contribuente non abbia pagato il dovuto l'Agenzia, nell'ottica della *Compliance*, invia una prima lettera nella quale ricorda che esiste il debito e consiglia di ravvedere con la sanzione ridotta (diciamo 3,75%); passati alcuni mesi arriva l'avviso di accertamento con le sanzioni del 10%. In questo primo periodo di vigenza abbiamo visto che tra la data del mancato versamento e la comunicazione a sanzioni piene non passano più di 4 mesi. Ante 2016 i tempi per fare ravvedimento spontaneo con sanzione ridotta del 3.75% superavano i 12 mesi.
- Per effetto dei decreti DL 193/2016 e D.Lgs 127/2015 i contribuenti hanno l'obbligo di inviare con periodicità trimestrale i dati delle fatture emesse e ricevute e delle loro variazioni. Per il 2017, in deroga a quanto previsto dai suddetti decreti, l'invio della Comunicazione dei dati delle fatture sarà semestrale. In particolare, l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha modificato l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, sostituendo il cd. "*Spesometro*" con una nuova **Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** da inviare con cadenza trimestrale (che è semestrale per i primi due invii), anziché annuale. Questo strumento non ha effetti immediati come quello precedente ma permette comunque all'Agenzia una stratta forma di controllo incrociato.

I 2 adempimenti di cui sopra, dal punto di vista delle incombenze e delle procedure da effettuare gravano esclusivamente sul Commercialista.

### **La legge di Bilancio 2018 (27 dicembre 2017 n. 205) dispone**

- che dal **1° luglio 2018** addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, sesto co, del Dpr n. 605/73
- che a decorrere dal **1° gennaio 2019**, l'obbligo di emissione delle **fatture in formato elettronico** per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.

Sono incluse sia le operazioni tra soggetti passivi (**B2B**) che le operazioni rese nei confronti di "privati consumatori" (**B2C**). Come comprenderete questo nuovo adempimento comporta una serie di conseguenze molto rilevanti anche per Voi che dovrete emettere le fatture in formato elettronico per poi inviarle allo Studio che le invierà all'Agenzia delle entrate. A seconda delle esigenze del singolo cliente esistono diverse soluzioni e abbiamo abbastanza tempo per verificarle insieme prima di vedere quale adottare.

Resto in attesa di un Vostro riscontro e porgo cordiali saluti